



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2009/0038(CNS)

29.7.2009

PROGETTO DI PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea
(COM(2009)0120 – C7-0003/2009 – 2009/0038(CNS))

Relatore per parere: Eva Joly

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

A norma dell'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea, "la Comunità tiene conto degli obiettivi [della cooperazione allo sviluppo] nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo". La commissione per lo sviluppo dovrebbe valutare la politica esterna della Comunità in materia di pesca in tale ottica, come precisato nella risoluzione del Parlamento europeo sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell'Unione europea di alcune risorse biologiche naturali¹. L'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Guinea non può essere considerato uno strumento finalizzato allo sviluppo, dal momento che il suo obiettivo principale consiste nell'offrire accesso alle acque della Guinea alla flotta di pesca dell'UE, dietro contropartita finanziaria, e non nel promuovere lo sviluppo della società guineana. La Commissione è sempre stata chiara quanto alla natura commerciale di tali accordi.

In risposta alle critiche diffuse mosse alla politica esterna dell'UE in materia di pesca, le condizioni degli accordi di partenariato nel settore della pesca sono state migliorate rispetto agli accordi di pesca anteriori al 2004:

- ogni accordo è soggetto a una valutazione indipendente, anche se tale valutazione non è pubblicamente disponibile;
- una clausola di esclusiva impedisce accordi privati;
- la verifica dell'utilizzo dei fondi è stata migliorata, sebbene resti ancora da valutare l'impatto effettivo delle modifiche apportate.

I regolamenti adottati di recente sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e sull'autorizzazione delle attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie forniscono alla Commissione strumenti supplementari per garantire che le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE rispettino le regole. In generale, le condizioni degli accordi UE sono migliorate rispetto all'epoca in cui è stato negoziato il precedente accordo con la Guinea.

L'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Guinea per il periodo 2009-2012

Possibilità di pesca:

Il nuovo protocollo autorizza 40 pescherecci UE a praticare la pesca tonniere nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea. Le catture di tonno non sono soggette ad alcun massimale, ma la UE è tenuta a versare anticipatamente 325.000 euro per la cattura di 5.000 tonnellate. Se il quantitativo pescato dai pescherecci comunitari è maggiore, scattano ulteriori pagamenti. L'accordo precedente consentiva anche la pesca di gamberetti, cefalopodi e pesci demersali. L'accordo attuale non contiene disposizioni relative ai pesci demersali o ai cefalopodi, ma a partire dal 2010 è prevista la pesca dei gamberetti qualora siano soddisfatte determinate condizioni (meccanismo "trasparente" per disciplinare l'accesso alla pesca dei gamberetti; miglioramento della sorveglianza sull'attività di pesca nelle acque della Guinea; valutazione scientifica degli stock di gamberetti, sebbene non sia specificato il requisito che le

¹ P6_TA(2008)0289

risorse di gamberetti devono essere abbondanti). Le possibilità di pesca relative ai gamberetti determinerebbero un costo aggiuntivo di 300.000 euro l'anno.

Contropartita finanziaria:

Oltre ai 325.000 euro da versare anticipatamente per la pesca tonniere, è previsto il versamento di altri 125.000 euro l'anno destinati "al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea". La determinazione delle finalità cui destinare i 450.000 euro della contropartita finanziaria (cui si aggiungono gli eventuali importi relativi alla pesca dei gamberetti) è di "esclusiva competenza" delle autorità guineane. Nell'arco dei quattro anni di validità del protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca saranno versati altri 1,6 milioni di euro, destinati a rafforzare il sistema di sorveglianza della pesca della Guinea e a consentire l'installazione di un sistema di monitoraggio via satellite (VMS) entro il 30 giugno 2010.

L'importo totale versato alla Guinea scende da una media di 4 milioni di euro l'anno ai sensi dell'accordo precedente al milione di euro scarso previsto dal protocollo dell'accordo attuale.

Consultazione del Parlamento:

Come di consueto, l'accordo è stato negoziato e stipulato con la Guinea senza la partecipazione del Parlamento e i pescherecci praticano l'attività di pesca sin dal 1° gennaio 2009. Ancora una volta, il Parlamento si è trovato davanti a un fatto compiuto. Dopo anni di lamentele al riguardo, senza che nulla sia praticamente cambiato, l'unico modo per migliorare la situazione potrebbe essere quello di chiedere la rinegoziazione dell'accordo.

Valutazione dell'accordo:

Ci sono netti miglioramenti per quanto riguarda i dettagli del nuovo accordo. In primo luogo, la limitazione dell'accesso alle acque della Guinea rappresenta uno sviluppo positivo, dal momento che la valutazione dell'accordo evidenzia che molti stock sono oggetto di uno sfruttamento eccessivo. Tuttavia, la possibilità di mantenere l'accesso per la pesca dei gamberetti è particolarmente preoccupante.

Il fatto che i pagamenti comprendano due componenti – una contropartita finanziaria per possibilità di pesca specifiche e un sostegno generale alla politica della pesca della Guinea – può essere considerato un passo avanti per sganciare l'importo totale versato a un paese terzo dai quantitativi di cui è autorizzata la pesca. L'esistenza di un legame rigido tra il pagamento e i quantitativi di pesca autorizzati funge da deterrente a ridurre le possibilità di pesca in caso di depauperamento degli stock.

Encomiabile è anche il fatto che l'intero importo della contropartita sia assegnato al rafforzamento della politica della pesca della Guinea, sebbene non sia chiaro quali effetti ciò produrrà. Già per l'accordo precedente (relativo al periodo 2004-2008) il Parlamento¹ aveva avanzato riserve chiedendosi se fosse efficace destinare ogni anno quasi mezzo milione di euro al miglioramento dei controlli nelle acque della Guinea. Secondo "l'indice della corruzione percepita" elaborato dall'organizzazione non governativa *Transparency International* la Guinea figura al 173esimo posto su un totale di 180 paesi. È necessario che la Commissione spieghi esattamente come intende garantire che il denaro sia utilizzato per gli scopi previsti.

¹ A5-164/2004, relazione McKenna

Resta da vedere se questi miglioramenti sulla carta saranno realizzati anche in pratica.

Vi è poi la spinosa questione della governance e della trasparenza in Guinea. Il governo precedente, che ha negoziato l'accordo, è caduto alla morte del Presidente, quando un altro militare ha assunto il potere. Per quanto riguarda la gestione della pesca nelle acque della Guinea, l'operato di nessuno dei due governi risulta aperto e trasparente.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca non è stato tuttavia concepito come uno strumento per promuovere lo sviluppo della Guinea.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Vi è il timore che, malgrado il depauperamento degli stock, in Guinea possa riprendere la pesca dei gamberetti.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) La Commissione potrebbe incontrare grandi difficoltà nel verificare in che misura il sostegno finanziario percepito dalla Guinea per il controllo della pesca sia utilizzato per lo scopo designato.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea.

1. Il protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea viene rinegoziato per tener conto delle preoccupazioni espresse ai considerando 2 bis, 2 ter e 2 quater prima che l'accordo sia approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è *allegato* al presente regolamento.

Il testo dell'accordo *e il testo del protocollo rinegoziato sono allegati* al regolamento *che li approva.*

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo un resoconto dettagliato sul finanziamento delle misure per la gestione sostenibile degli stock ittici della Guinea descritte all'articolo 3 del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.

Or. en